Ufficio dei Monopoli per la Toscana
Sede di Firenze
Piazza della Repubblica n. 6
50123 Firenze
Fax 055/292930
monopoli.firenze@aams.it
monopoli.firenze@pec.aams.it

Prot. 27975

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che prevede che con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi,

Visto l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.M. 38 del 21/03/2013 entrato in vigore il 17 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013, n. 89 come modificato dal D.Lgs n. 188 del 15/12/2014 e consultabile anche sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sezione Monopoli concernente il "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli – area monopoli –del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la nota prot. n. DAC/CRV/5836/2013 del 17/4/2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio 20° Concessioni di Rivendita dei Generi di Monopolio avente per oggetto " regolamento ai sensi dell'art . 24, comma 42, del Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011. – prime indicazioni";

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 19 giugno 2013 prot. 834/VDG/VD che decreta gli importi di cui all'art. 2 comma 5 del D. M. 38/2013per il biennio 2013/2014, confermati successivamente per il biennio 2015-2016, con decreto del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 15/01/2015 prot. RI217;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Viste le determinazioni direttoriali n. 29228 del 1° dicembre 2014 e n. 2449 del 29 gennaio 2015, concernenti il riordino dell'assetto organizzativo della struttura territoriale dell'area monopoli a far data dal 1° marzo 2015;

Visto lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie predisposto ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.M. 38/2013 dall'Ufficio dei Monopoli per la Toscana protocollo n. 3807 del 23/03/2015 pubblicato in data 23/03/2015 in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Preso atto dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei gestori di rivendita dei generi di monopolio;

Viste le memorie scritte presentate dalla Federazione Italiana Tabaccai con le quali sono state manifestate le contrarietà alla istituzione di una nuova rivendita nei comuni di Calenzano (FI), Castiglione d'Orcia (SI), Pescia (PT) e Scandicci (FI) adducendo essenzialmente come motivazioni:

- presenza, nella zona delimitata dall'Ufficio, di un numero insufficiente di locali potenzialmente idonei ad ospitare una rivendita generi di monopolio;
- presenza di patentini nella zona di gara o nelle vicinanze;
- mancanza di nuovi sviluppi abitativi e commerciali nelle zone interessate dall'istituzione dei nuovi punti vendita generi di monopolio;
- altre generiche considerazioni sull'insussistenza di valide motivazioni per l'apertura di una nuova rivendita nella zona esaminata per carenza dell'interesse del servizio.

Ritenuto di non poter valutare positivamente le osservazioni presentate dalla Federazione Italiana Tabaccai per le ragioni di seguito esplicitate:

- le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema sono state delimitate a seguito di accurati sopralluoghi effettuati da incaricati dell'Ufficio. In occasione di tali sopralluoghi è stato accertato il rispetto di tutti i requisiti previsti dal D.M. 38/13, nonché l'esistenza di una

pluralità di locali idonei ad ospitare una tabaccheria utili al fine di potere espletare una gara pubblica;

- la presenza di patentini non può condizionare il giudizio sull'opportunità di istituire un nuovo punto vendita in quanto il patentino può integrare il servizio reso dalle rivendite ma non sostituirlo;
- in tutte le zone oggetto delle nuove istituzioni è presente uno sviluppo abitativo e/o commerciale che richiede un servizio di vendita di generi di monopolio;
- per tutte le motivazioni di cui sopra l'istituzione dei nuovi punti vendita è stata valutata positivamente soprattutto nell'interesse del servizio.

Considerato che come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. 38/13, dopo l'esame delle osservazioni della F.I.T., è stata inviata per ciascuna delle zone di gara la comunicazione di avvio del procedimento di istituzione ai titolari delle tre rivendite più vicine, se poste a distanza inferiore a 600 metri;

Preso atto che nei termini stabiliti sono pervenute le osservazioni da parte dei seguenti titolari delle rivendite più vicine:

1) il titolare della rivendita n. 17 di Calenzano (FI), in merito alla nuova istituzione nel comune di Calenzano (FI) Via Pertini/Via Bordoni, lamenta che la zona delimitata per la nuova istituzione è già adeguatamente servita dalle rivendite esistenti e dal patentino ubicato nel locale del proponente l'istituzione;
2) il titolare della rivendita n. 11 di Pescia (PT), in merito alla nuova istituzione in Pescia (PT) Via S. D'Acquisto, denuncia la mancanza di reali esigenze di servizio, ritenendo la zona già sufficientemente servita dalle rivendite e dai patentini esistenti. Evidenzia inoltre che la sua rivendita è ubicata a soli 300/350 metri rispetto ai locali indicati nella zona di gara e che la stessa non è interessata da sviluppo commerciale e abitativo né da centri di aggregazione urbana.
3) il titolare della rivendita n. 25 di Scandicci (FI), in merito alla nuova istituzione in Scandicci (FI) Piazza Togliatti, contesta la mancanza del rispetto della distanza minima di 250 metri tra la sua rivendita e uno dei locali della zona di gara (piazza Togliatti n. 56). Evidenzia inoltre che la zona è adeguatamente servita dai punti vendita esistenti e che nella stessa sono presenti strutture frequentate da minori.

Ritenuto di non poter accogliere le precitate osservazioni presentate dai titolari delle rivendite più vicine per le ragioni di seguito esplicitate:

- per l'istituzione nel comune di Calenzano (FI) Via Pertini/Via Bordoni, risultano ampiamente rispettati i parametri di distanza e redditività nei confronti delle congeneri più vicine; la presenza di un punto vendita secondario (patentino) non può pregiudicare la possibilità di implementare la rete primaria di vendita costituita dalle tabaccherie;
- per l'istituzione in Pescia (PT) Via S. D'Acquisto, risultano ampiamente rispettati i parametri di distanza e redditività nei confronti delle congeneri più vicine; trattasi di zona di recente formazione suscettibile di ulteriore sviluppo abitativo e commerciale dove sono già presenti diversi negozi di generi vari mentre risulta carente il servizio di generi di monopolio. La presenza di un punto vendita secondario (patentino) non può pregiudicare la possibilità di implementare la rete primaria di vendita costituita dalle tabaccherie;
- per l' istituzione in Scandicci (FI) Piazza Togliatti, l'Ufficio a conferma di quanto già verificato in occasione del precedente sopralluogo, ha provveduto ad effettuare, alla presenza del controinteressato e del geometra di sua fiducia, nuova misurazione della distanza intercorrente tra la rivendita n. 25 e il locale di Piazza Togliatti n. 56: il risultato di tale misurazione è pari a metri 256,20 andando dalla riv. 25 al locale di Piazza Togliatti n. 56 e a metri 254 facendo il

percorso inverso. Risultano rispettati i parametri di distanza e redditività nei confronti delle congeneri più vicine che operano in zona commerciale diversa. La presenza di strutture frequentate da minori non costituisce un valido motivo ostativo, perché il divieto di vendita di tabacchi lavorati ai minori offre di per sé sufficienti garanzie.

Valutato che l'attivazione delle rivendite presenti nel piano contempera l'esigenza di garantire la capillarità e la razionalità della rete distributiva dei tabacchi sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Atteso che con l'attuazione del piano si realizza la maggior fruibilità del servizio da parte degli utenti, il più agevole approvvigionamento per i consumatori e la maggior utilità economica e quindi maggior gettito erariale;

Visto che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie presenti nel piano rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati;

Visto l'art. 3 comma 6 del D.M. 38/2013, e decorsi i termini previsti

APPROVA

l'allegato piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Toscana da attuarsi nel secondo semestre del 2015

NE DISPONE

la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Monopoli – Sezione Tabacchi – Piani semestrali Istituzioni di Rivendita –.

Firenze 25/06/2015

IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Guiducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA - SEDE DI FIRENZE

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6 DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL 2° SEMESTRE 2015

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA	ASTA/CONCORSO
CALENZANO	FI	TUTTI I FONDI COMMERCIALI IDONEI DI: VIA BORDONI DAL NUMERO CIVICO 7 ALL'ANGOLO CON VIA PERTINI, LATO DISPARI, E QUELLI DI VIA PERTINI DAL NUMERO CIVICO 93 AL NUMERO CIVICO 101 COMPRESI SOLO LATO NUMERI DISPARI, UBICATI A DISTANZA NON INFERIORE A METRI 300 DALLA RIVENDITA PIU' VICINA.	Concorso
CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	TUTTI I FONDI COMMERCIALI IDONEI DELLA LOCALITA' BAGNI SAN FILIPPO, UBICATI A DISTANZA NON INFERIORE A METRI 600 DALLA RIVENDITA PIU' VICINA.	Concorso
PESCIA	PT	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA S. D'ACQUISTO DAL NUMERO CIVICO 1 ALL'INCROCIO CON VIA DEL CASTELLARE, SOLO LATO NUMERI DISPARI, UBICATI A DISTANZA NON INFERIORE A METRI 300 DALLA RIVENDITA PIU' VICINA.	Concorso
SCANDICCI	FI	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI PIAZZA TOGLIATTI NUMERO CIVICO 56 E DAL NUMERO CIVICO 59 ALNUMERO CIVICO 66 COMPRESI .	Asta

IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Guiducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93